



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 06/10/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 22/01/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 18/01/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 862,32 a titolo di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali;
- gli interessi legali *"dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso"*;

L'intermediario non ha presentato controdeduzioni (termine di scadenza: 25/06/2020).

In sede di risposta al reclamo, la resistente precisava che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE e il conseguente art. 125 *sexies* TUB di recepimento della normativa comunitaria *"non generano le ambiguità rilevate dalla CGUE"* con la sentenza Lexitor e *"sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto"*.

Aggiungeva che secondo le prime interpretazioni della giustizia ordinaria la pronuncia della CGUE non è direttamente applicabile ai rapporti privatistici, non avendo la stessa natura *"self executing"* (cfr Trib. di Napoli, sentenza n. 10489/2019; Trib. di Monza, sentenza n. 2573/2019).

Chiariva inoltre di aver adeguato, a partire dall'1/06/2011, la formulazione dei contratti alle previsioni normative e regolamentari, in aderenza alle linee orientative della comunicazione di Banca d'Italia del 5/12/2019 (peraltro successiva all'estinzione del finanziamento *de quo*).

Per quanto attiene le pretese del ricorrente, si opponeva eccependo:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non rimborsabilità delle commissioni accessorie, che costituiscono un compenso *“interamente ed immediatamente”* maturato all'atto del perfezionamento del contratto che la mutuante ha corrisposto ad un terzo;
- la non rimborsabilità delle spese fisse, relative alla fase istruttoria del contratto.

Tanto premesso, confermava la correttezza del conteggio estintivo fornito e ribadiva il non fondamento della richiesta risarcitoria, atteso che per la quantificazione del debito residuo erano state applicate le condizioni contrattuali accettate dal cliente con la sottoscrizione del contratto.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*.

*“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva la natura *up front* delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2313/2020).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	108
rate scadute ▶	35
rate residue	73

TAN ▶	12,792%
-------	---------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	67,59%
- in proporzione alla quota	50,98%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	commissioni accessorie (up front)	€ 725,76	€ 490,56	€ 369,98	○	○	€ 369,98
○	spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 371,76	€ 280,38	○	○	€ 280,38
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione				○	○	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 650,36
interessi legali						si	

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 650,36, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI